

## ARAN – ORIENTAMENTI APPLICATIVI

### Fasce professionali

SEG1 29/11/2011

#### **Come viene individuata la idoneità dei Segretari a reggere un Comune con popolazione ricompresa tra 10.000 e 65.000 abitanti? Quali sono i requisiti per l'affidamento degli incarichi?**

Riteniamo che, per fare chiarezza sulla idoneità dei segretari a reggere un comune con popolazione ricompresa tra 10.000 e 65.000 abitanti, debbano essere tenuti presenti i seguenti elementi di giudizio:

- o il "comma 3, dell'art. 31 del CCNL del 16.5.2001 (quadriennio normativo 1998 - 2001)" che, per i segretari collocati nella fascia B del CCNL, richiede una anzianità di servizio, di almeno due anni, con incarico in comuni ricompresi tra 3.000 e 10.000 abitanti; per poter essere in possesso del requisito necessario per l'affidamento di un incarico in un comune superiore a 10.000 abitanti;
- o il comma 8, del medesimo art. 31, che, limitatamente ai segretari indicati nel citato comma 3, consente di poter prescindere dal prescritto requisito della anzianità biennale, qualora i soggetti interessati siano ricompresi tra i destinatari della disciplina dei precedenti commi 6 e 7;
- o la disciplina dei commi 6 e 7, si pone, quindi, in alternativa rispetto a quella del comma 3, in quanto si presume che la stessa realizzi condizioni di miglior favore rispetto al decorso della anzianità di due anni;
- o la stessa disciplina dei commi 6 e 7 riguarda, in particolare, i segretari con anzianità superiore a 9 anni e sei mesi al 31.12.2000, i segretari che hanno conseguito l'idoneità nel primo corso di specializzazione di cui all'art. 14 del DPR 465/1997, i segretari con una anzianità di servizio tra quattro e nove anni e sei mesi di anzianità che conseguiranno la idoneità a seguito del corso indetto ai sensi dell'art. 14, comma 1, del DPR n. 465/1997.

Riepilogando, siamo del parere che il segretario di fascia B che abbia conseguito una anzianità di incarico di due anni in comuni superiori a 3.000 abitanti e sino a 10.000, per ciò stesso è anche idoneo per l'affidamento di incarichi in comuni sino a 65.000 abitanti.

I criteri speciali indicati nei ripetuti commi 6 e 7, possono rappresentare una condizione di vantaggio solo per i segretari privi ancora della citata anzianità biennale; ne consegue che nel primo caso la partecipazione e la idoneità ai corsi, limitatamente agli aspetti che abbiamo sin qui esaminato, è priva di un reale effetto innovativo.

## Trattamento di trasferta e trasferimento

SEG31 05/12/2011

**Alla luce delle espresse previsioni dell'art.48 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, vi è un obbligo di restituzione dei rimborsi spese ricevuti dal segretario, qualora lo stesso non modifichi successivamente la propria residenza anagrafica, in particolare quando ciò avvenga per cause di forza maggiore?**

L'avviso della scrivente Agenzia è nel senso che il trattamento di trasferimento ("...rimborso delle sospese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sè e per le persone di famiglia....il rimborso delle spese di trasporto degli effetti personali..."), disciplinato dall'art. 48 del CCNL del segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, possa trovare applicazione solo quando il segretario interessato abbia effettivamente trasferito la propria residenza anagrafica presso il Comune dove si trova il luogo di lavoro di nuova assegnazione, non essendo sufficiente a tal fine il semplice cambio di domicilio.

In tal senso, infatti, può essere letto l'inciso "quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza" contenuto nel comma 1 dell'articolo citato.

Da ciò si desume, infatti, che vi può essere anche un trasferimento senza cambio di residenza; l'interessato, infatti, potrebbe ritenere più opportuno una iniziale condizione di "pendolare" rispetto ad una scelta definitiva circa la stabilizzazione della sede di residenza che può anche richiedere un periodo di preventiva verifica e di sperimentazione.

Indicazioni in tal senso, sono state fornite anche con riferimento alle corrispondenti clausole contrattuali in materia di trasferimento del personale dirigente e non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali, che dettano una disciplina sostanzialmente analoga a quella prevista per i segretari comunali e provinciali.

Pertanto, trattandosi di uno specifico presupposto per l'applicazione della disciplina contrattuale, la mancanza del cambio di residenza impedisce la corresponsione del rimborso di tutte le spese previste dalla disciplina contrattuale, che sono funzionali nel loro complesso proprio al suddetto cambio di residenza.

## Segreterie convenzionate

SEG25 05/12/2011

### **Come si calcola l'importo della retribuzione di risultato dei segretari comunali in convenzione?**

La eventuale retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, deve essere determinata in un importo non superiore al 10% del "monte salari" riferito a "ciascun segretario".

Questa chiara previsione contrattuale impone agli enti di far riferimento, come base di calcolo, all'effettivo "monte salari" che costituisce la retribuzione di "ciascun segretario".

Nel caso di servizi in convenzione, il "monte salari" corrisponde all'insieme dei compensi che il segretario effettivamente percepisce a carico di bilanci dei diversi enti convenzionati; l'eventuale retribuzione di risultato (nella misura unica del 10%) ci sembra corretto che venga ripartita tra gli stessi enti, in proporzione alla distribuzione degli oneri prevista dalla convenzione.

In altri termini, non sono consentite valutazioni di "basi retributive virtuali".

SEG26 05/12/2011

### **E' possibile liquidare nel 2010 la retribuzione di risultato del segretario comunale relativa al 2006? A tal fine si evidenzia che:**

**a) il comune capofila della convenzione di segreteria intende procedere alla liquidazione dell'intero importo, con conseguente ripartizione della quota a carico di ciascun comune convenzionato;**

**b) non risultano agli atti preventivi accordi tra i comuni convenzionati, non vi è impegno di spesa, né risultato assegnati gli obiettivi, di cui all'art.42 del CCNL del 16.5.2001.**

Nel caso in cui l'ente capofila debba corrispondere la retribuzione di risultato, lo stesso è obbligato per la quota parte o deve anticipare anche la quota eventualmente a carico degli altri comuni in convenzione?

Il segretario non è titolare di un autonomo e preciso diritto alla percezione dell'indennità di risultato e che questa, comunque, non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato.

L'art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, stabilisce che la corresponsione dell'indennità di risultato può avvenire solo nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e cioè:

1. preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale;
2. valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario da parte degli enti che, a tal fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Pertanto, la mancanza dei presupposti sopra indicati non consente in alcun modo l'erogazione della retribuzione di risultato al segretario. Come specificato dal citato art.42 del CCNL del 16.5.2001, in tale ambito di valutazione, non si deve tenere conto degli obiettivi e dei risultati attinenti all'incarico di direttore generale.

Inoltre, si deve precisare anche che:

a) la stessa possibilità di erogare la retribuzione di risultato al segretario e la misura della stessa sono rimesse integralmente alle autonome valutazioni dell'ente, dato che l'art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, in materia, non prevede alcun criterio specifico, (fatto salvo quanto specificato nel successivo punto b) limitandosi solo stabilire che tale determinazione debba avvenire: "...nell' ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.");

b) in base all'art.42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, l'ammontare della retribuzione di risultato dei segretari non può superare la percentuale del 10% del monte salari riferito a ciascun segretario;

c) la nozione di "monte salari", ampiamente diffusa nell'esperienza applicativa di tutti i comparti di contrattazione collettiva, come base di calcolo per la definizione delle risorse finanziarie disponibili per i rinnovi contrattuali, ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, determinate sulla base dei dati inviati da ciascun ente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 165/2001, in sede di rilevazione dei dati per il conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno;

d) tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell'ente e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni per il nucleo familiare, indennità di trasferimento, indennità di mensa, somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc.);

e) tra le diverse voci retributive da considerare non sembra possibile inserire anche l'indennità per funzioni di direttore generale, di cui all'art.44 del citato CCNL del 16.5.2001; in tal senso, si deve evidenziare che la formulazione testuale dell'articolo 42, comma 1, del CCNL del 16.5.2001, secondo la quale la retribuzione di risultato è correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati e "...tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di direttore generale", esclude, all'origine, l'indennità per funzioni di direttore generale dal computo del monte salari sul quale calcolare la suddetta retribuzione di risultato del segretario. Diversamente ritenendo, si determinerebbe una evidente violazione del citato art. 42, comma 1, del CCNL del 16.5.2001.

Poiché si tratta di un emolumento da corrispondere solo a seguito della positiva verifica e certificazione del conseguimento degli obiettivi annuali assegnati al segretario, nel caso in cui siano stati posti in essere tutti gli adempimenti sopra indicati, qualora la valutazione prevista sia integralmente o parzialmente non positiva, si avrà la non corresponsione o l'eventuale riduzione della retribuzione di risultato del segretario.

Gli adempimenti richiamati, e soprattutto la preventiva fissazione degli obiettivi e dei risultati che il segretario deve conseguire, sono, come detto, un presupposto indefettibile per la corretta applicazione dell'istituto.

Pertanto, la scrivente Agenzia non ritiene possibile una erogazione "a posteriori", a sanatoria, della retribuzione di risultato al segretario, sulla base di una valutazione, ora per allora, di prestazioni e risultati già resi e conosciuti. Un tale comportamento, in contrasto con le regole contrattuali, potrebbe essere censurato dai Servizi ispettivi del Ministero dell'Economie ed essere considerato fonte di possibile responsabilità per danno erariale dalla Corte dei Conti, che in passato ha già stigmatizzato tali prassi, con riferimento alla retribuzione di risultato sia della dirigenza sia dei titolari di posizione organizzativa (sezione giurisdizionale per il Veneto, decisione n.1158/06; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, decisione 239/06/E.L).

Nel senso dell'impossibilità di un riconoscimento "a posteriori" depone anche la circostanza che, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato, l'art.42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001 richiede all'ente il preventivo accertamento della effettiva sussistenza delle risorse a tal fine necessarie nel rispetto della propria capacità di spesa.

Proprio perché tale verifica doveva essere fatta in via preventiva per l'anno in cui si decideva l'erogazione della voce retributiva di cui si tratta (con riferimento alla situazione dell'ente stesso, anche con riferimento alle risorse ed alla propria capacità di bilancio, quale era all'epoca), si esclude che essa possa intervenire "ora per allora", per consentire il pagamento della stessa con efficacia retroattiva.

Relativamente alle segreterie convenzionate, ai fini della ripartizione degli oneri, come regola generale, occorre fare riferimento ai contenuti della convenzione di segreteria.

Infatti, questa dovrebbe prevedere modalità di ripartizione degli oneri di segreteria convenzionata tali da garantire, comunque, l'autonomia decisionale di ciascun ente (valutazione dei risultati conseguiti dal segretario presso la singola sede) e, soprattutto, il rispetto delle previsioni dell'art. 42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, che, come detto, ai fini dell'attribuzione e della corresponsione della retribuzione di risultato, fa riferimento alle "risorse disponibili" ed al "rispetto della capacità di spesa" degli Enti.

## SEG27 05/12/2011

**Rimborsi spese per il segretario titolare di segreterie convenzionate: in caso di contrasto tra il CCNL e le disposizioni regolamentari adottate dall'ente qual è la disciplina applicabile? E' possibile rimborsare le spese sostenute dal segretario per accedere alla seconda sede di segreteria se egli parte direttamente dal suo domicilio?**

Dobbiamo ribadire, ancora una volta, che ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs.165/2001 "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ...".

Pertanto, siamo del parere che la disciplina applicabile al caso sia quella prevista dall'art.45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001, secondo il quale "al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili".

Tale disposizione consente, a nostro avviso, di rimborsare le spese sostenute dal segretario per recarsi nella seconda sede di segreteria anche quando egli non passi per la prima sede di segreteria ma parta direttamente dal suo domicilio.

## SEG28 05/12/2011

**Quali spese possono essere rimborsate al segretario titolare di segreterie convenzionate ai sensi dell'art.45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001?**

Non possiamo che rinviare alla chiara previsione dell'art.45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001, secondo il quale "al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio **effettivamente sostenute e documentabili**".

Si tratta di una previsione che non necessita, a nostro modo di vedere, di alcun ulteriore chiarimento: o le spese **effettivamente sostenute** per l'accesso alle diverse sedi **sono documentabili**, e allora il segretario avrà diritto al loro

rimborso (negli importi documentati); o esse non sono documentabili, in tutto o in parte, e allora non sarà possibile alcun rimborso o sarà possibile il loro rimborso solo per la parte documentata.

Precisiamo, infine, che la citata disposizione contrattuale consente di rimborsare le spese sostenute dal segretario per recarsi nella seconda sede di segreteria anche quando egli non passi per la prima sede di segreteria ma parta direttamente dal suo domicilio.

SEG29 05/12/2011

**E' possibile fare riferimento alle tabelle ACI per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario titolare di segreterie convenzionate, ai sensi dell'art.45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001?**

L'art. 45, comma 2 del CCNL del 16.5.2001 stabilisce che "al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di **viaggio effettivamente sostenute e documentabili**" e non contiene alcun riferimento alle tabelle chilometriche elaborate dall'ACI che, pertanto, non possono essere utilizzate.

E' onere del Segretario fornire la documentazione delle spese effettivamente sostenute.

SEG32 24/10/2013

**La retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45, comma 1, del CCNL del 16.5.2001, riconosciuta ai segretari comunali in caso di servizio di segreteria convenzionata, è dovuta anche nei casi di astensione dal lavoro di durata elevata (maternità o malattia)? Qual è la normativa di riferimento?**

Ai fini della determinazione dell'ammontare della retribuzione aggiuntiva per segreteria convenzionata che può essere riconosciuta al segretario comunale, la disciplina contrattuale (art.45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), prevede un sistema di calcolo incentrato sull'applicazione di una predefinita percentuale su un insieme di voci retributive, tra le quali sono ricompresi anche compensi accessori. Si ritiene che venga in considerazione un emolumento comunque riconducibile al trattamento stipendiale piuttosto che a quello accessorio.

A sostegno di tale interpretazione, si possono richiamare i seguenti profili:

a) il compenso si può qualificare come trattamento economico fondamentale di attività, in quanto finalizzato a remunerare i particolari e più gravosi compiti

che il segretario è chiamato a svolgere presso più enti, con assunzione di maggiore responsabilità;

b) il dato formale rappresentato dalla circostanza che, pure in mancanza di previsioni espresse nel testo dell'art.45 del CCNL del 16.5.2001, la clausola contrattuale qualifica il suddetto emolumento come "retribuzione mensile aggiuntiva" e, quindi, come tale non può non essere ricondotta al trattamento stipendiale;

c) la circostanza che, ai fini della determinazione si faccia riferimento anche a voci del trattamento economico accessorio, non acquista, per quel che interessa, uno specifico rilievo ai fini della riconduzione del compenso al trattamento economico accessorio del segretario, in quanto si tratta di un mero criterio di calcolo: la definizione della base di calcolo su cui applicare la prevista percentuale del 25%. Occorre, infatti, considerare che nelle previsioni dell'art.45, comma 1, del CCNL del 16.5.2001, attraverso il riferimento all'art.37, comma 1, del medesimo CCNL, vengono inserite nella suddetta base di calcolo anche voci retributive, in godimento del segretario, di natura evidentemente stipendiale: lett.a) - trattamento stipendiale; lett. b) - indennità integrativa speciale; lett. c) - la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; lett. e) e) maturato economico annuo, ove spettante. Proprio il rinvio anche a voci retributive stipendiali evidenzia ulteriormente la riconduzione del compenso al trattamento economico fondamentale di attività;

d) le modalità di computo della tredicesima mensilità. Infatti, pure in mancanza di previsioni espresse nel testo del CCNL del 16.5.1001, proprio perché trattasi di "retribuzione" aggiuntiva e, quindi, di trattamento stipendiale, l'avviso della scrivente Agenzia è sempre stato nel senso che, nella determinazione dell'ammontare della tredicesima mensilità del segretario incaricato di segreteria convenzionata, dovesse tenersi conto anche del rateo relativo alla retribuzione aggiuntiva allo stesso corrisposta, ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16.5.2001;

e) l'ulteriore elemento di sostegno della ricostruzione fatta è rappresentato anche dalla circostanza che l'INPDAP nella sua circolare applicativa del 2002 sul CCNL dei segretari comunali del 2001, considera tale particolare voce retributiva come fissa e ricorrente e, quindi, utile ai fini della quota A della pensione;

f) l'elemento di natura tecnico – sistematica utilizzata dalle parti negoziali nella stesura del testo contrattuale con riferimento alle voci che compongono il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del segretario comunale. Infatti, quando le stesse hanno inteso compensare una specifica funzione o responsabilità solo in sede di trattamento economico accessorio, lo hanno fatto espressamente. Così, ad esempio, per le eventuali funzioni aggiuntive attribuite al segretario, l'art.41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001, è stata prevista espressamente solo una maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario, sia pure demandandone la effettiva attuazione alla



contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale di questa particolare categoria di personale.

g) pertanto, se le parti avessero voluto compensare le funzioni connesse alle sedi di segreteria convenzionata solo in sede di trattamento economico accessorio, avrebbero fatto riferimento semplicemente alle previsioni del citato art.41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001.

Pertanto, se si tratta di una voce retributiva riconducibile al trattamento stipendiale, come sopra evidenziato, in caso di assenza per malattia o di astensione per maternità essa sarà assoggettata alle stesse regole previste per quest'ultimo.

## Indennità di Direttore Generale

SEG30 05/12/2011

**L' indennità riconosciuta al segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale deve essere erogata durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità e fino alla scadenza dell'incarico?**

Se la specifica indennità prevista dall'art. 44 del CCNL del 16.5.2001 è corrisposta ogni mese, in misura fissa, e se il segretario l'ha percepita nel mese precedente l'inizio del congedo di maternità, egli ha diritto a percepirla sia per il periodo del congedo di maternità sia per i primi trenta giorni dell'eventuale congedo parentale.

Depongono per tale soluzione sia i commi 4 e 5 dell'art. 22 del citato CCNL del 16.5.2001 che si riferiscono, genericamente, alla retribuzione fissa mensile, sia, indirettamente, l'art. 23 del D.Lgs.151/2001, espressamente richiamato anche dall'art. 34 dello stesso decreto legislativo (relativo al congedo parentale), secondo il quale, per stabilire il trattamento economico spettante nei periodi di congedo, si deve tener conto della retribuzione percepita nel *"...periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità"*.

## Diritti di segreteria

SEG23 05/12/2011

### **Come si calcolano i diritti di segreteria dei segretari, secondo la disciplina del CCNL?**

Per il calcolo dei diritti di segreteria, l'art. 37, comma 3, del CCNL dei segretari comunali e provinciale del 16.5.2001, indica, come base di calcolo, le voci retributive elencate nel comma 1 del medesimo art. 37, con esclusione della lett. f) e cioè della retribuzione di risultato e, naturalmente, della lett. g) che rappresenta il risultato del calcolo.

Naturalmente le citate voci retributive devono essere prese in considerazione per l'importo effettivo in godimento da parte del lavoratore interessato; non può, pertanto, essere condivisa l'ipotesi di una "misura massima teorica" che certamente è estranea alla formulazione letterale del testo contrattuale e ad ogni logica di ragionevolezza.

SEG33 24/10/2013

### **Ai fini della quantificazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario comunale si deve tenere conto anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall' art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001, per il caso di compiti o funzioni aggiuntive allo stesso attribuite? Sempre ai fini del predetto calcolo, deve essere scorporata dal valore complessivo annuo della retribuzione di posizione spettante al segretario la quota relativa alla tredicesima mensilità?**

La disciplina contrattuale relativa ai diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali è attualmente contenuta nell'art.37, comma 3, del CCNL del 16.5.2001, secondo il quale, per il calcolo di tale compenso, si prendono come base tutte le voci indicate nel comma 1 della medesima clausola contrattuale, ad esclusione solo di quella di cui alla lett. f) e cioè la retribuzione di risultato.

Poiché tra le voci considerate vi è anche la retribuzione di posizione e poiché, in base all'art.41, comma 4, del medesimo CCNL del 16.5.2001 e del Contratto decentrato integrativo dei segretari comunali e provinciali, in presenza di compiti e funzioni aggiuntive, è prevista la corresponsione al segretario di una maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso spettante, in relazione alla dimensione demografica dell'ente, di quest'ultima non può non tenersi conto ai fini della determinazione dei diritti di segreteria.

Infatti, gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione, ma se la attribuiscono essa rientra sempre nella nozione di retribuzione di posizione,

non costituendo certo una autonoma voce retributiva da questa distinta e, quindi, non può non essere computata in relazione a tutti gli istituti per la cui definizione e quantificazione, si fa riferimento alla "retribuzione di posizione".

Trattandosi del computo dei diritti di segreteria, si ritiene utile aggiungere anche che, ad avviso della scrivente Agenzia, non è possibile includere nello stesso anche i diritti di segreteria, pure richiamati nell'art.37, comma 1, alla lett. g). A tal fine si deve rilevare che l'art.37, comma 3, espressamente stabilisce che "*Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lett. g) del comma 1,.....*". Pertanto, ritenendo che nel calcolo debbano essere ricompresi anche i diritti di segreteria, si verterebbe al paradosso che, per quantificare i diritti di segreteria, si dovrebbe tenere conto anche dei diritti di segreteria, che occorre quantificare. Inoltre, lo stesso importo finirebbe per essere valutato due volte, senza alcuna giustificazione logica o giuridica.

Sulla seconda problematica, si ritiene che, sempre ai fini della determinazione della base di calcolo dei diritti di rogito, non debba essere scorporata dal valore complessivo annuo della retribuzione di posizione del segretario la quota relativa alla tredicesima mensilità.

Infatti, l'art.37, comma 3, del CCNL del 16.5.2001 fa riferimento, tra le altre, anche alla lett.d) del comma 1 del medesimo articolo, concernente la retribuzione di posizione.

Conseguentemente, non può che prendersi in considerazione il valore complessivo annuo della stessa, come stabilito dalla contrattazione collettiva per le diverse fasce demografiche dei comuni. Su tale aspetto non sembra incidere il meccanismo di pagamento della stessa, che prevede la erogazione per 13 mensilità. Infatti, si tratta di mere modalità di erogazione di tale particolare compenso, che non modificano l'entità complessiva della stessa.

SEG24 05/12/2011

### **Per il calcolo dei diritti di segreteria, si deve tenere conto della tredicesima mensilità?**

La tredicesima non è ricompresa nel calcolo dei diritti di segreteria.

Infatti, per il calcolo dei diritti di segreteria, l'art. 37, comma 3, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, indica, come base di calcolo, le voci retributive elencate nel comma 1 del medesimo art. 37, con esclusione della lett. f) e cioè della retribuzione di risultato e, naturalmente, della lett. g) che rappresenta il risultato del calcolo.

In tale contesto, invece, non è indicata la tredicesima mensilità, prevista nel comma 2 del suddetto art. 37 del medesimo CCNL del 16.5.2001.

Poiché è stata utilizzata la tecnica dell'elencazione formale, se le parti avessero voluto introdurre nel calcolo anche la tredicesima mensilità, avrebbero operato il richiamo anche al comma 2 del citato art.37 del CCNL del 16.5.2001.

Ogni diversa interpretazione, diversa dal dato formale espresso del testo negoziale, in quanto idonea a consentire l'erogazione di compensi non previsti, si porrebbe in inevitabile contrasto con le previsioni del CCNL e sarebbe, quindi, illegittima e suscettibile di essere considerata fonte di possibile danno erariale.

A seguito della sottoscrizione dei CCNL del 7.3.2008, con il conseguente innalzamento del limite della quota relativa ad 1/3 del trattamento economico annuo nei periodi di riferimento (anni 2003, 2004, 2005 e 2006) per effetto degli incrementi stipendiali riconosciuti, è possibile procedere alla rideterminazione ed al conguaglio dei maggiori compensi da corrispondere al segretario relativamente ai diritti di rogito dovuti, ai sensi dell'art.41, comma 4, della legge n.312/1980, nell'arco temporale considerato?

In materia, si deve ricordare che le modalità di determinazione dei cosiddetti "diritti di rogito" sono contenute esclusivamente nell'art.41, comma 4, della legge n.312/1980, che fa riferimento a una quota fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento".

Pertanto, il problema interpretativo che si pone è quello di verificare se effettivamente la generica dizione usata dalla legge di "stipendio in godimento" consenta di affermare che, ai fini della determinazione del compenso spettante al segretario, si debba tenere conto anche degli incrementi stipendiali derivanti dai rinnovi contrattuali, che, intervenuti solo successivamente all'anno (o agli anni) in cui sono stati maturati i diritti di rogito, modificando retroattivamente lo stipendio in godimento del segretario, finiscono per elevare, ugualmente con efficacia retroattiva, anche il tetto massimo del compenso spettante al segretario, con conseguente necessità di conguaglio degli importi già erogati.

Trattandosi di una problematica attinente alla definizione delle corrette modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, la scrivente Agenzia non può che richiamare le indicazioni già fornite direttamente dal Ministero dell'Economia, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico, con il parere n.126434 del 2 marzo 2009, che di seguito si trascrive:



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale  
EL'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO XIV

ARAN - Protocollo in Entrata

0002628/09  
05/03/2009

Roma; 29/07/2008

Prot. Nr. 0126434  
Rif. Prot. Entrata Nr. 0098807  
Allegati:  
Risposta a Nota del: 29/07/2008,  
n. 23846

OGGETTO: Richiesta parere nuovi CCNL Segretari  
Comunali e Provinciali - Arretrati su diritti  
di Segreteria.

e, per conoscenza:

All' ARAN

Via del Corso, 476

00186 ROMA

Si fa riferimento alla nota n. 23846 del 29/07/2008, con cui codesto Comune ha chiesto il parere dello scrivente in ordine alla questione in oggetto indicata.

In merito si rappresenta che non appare praticabile - in quanto non in linea con il vigente quadro normativo e contrattuale - l'ipotesi di ricalcolare le spettanze dovute al Segretario comunale per attività rogatoria a seguito degli incrementi retributivi contrattuali, scaturenti dalla sottoscrizione dei nuovi CCNL nazionali di categoria.

Il tenore letterale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 3, comma 1 dei contratti stipulati in data 7 maggio 2008, attraverso una elencazione tassativa delle voci che sono interessate dall'incremento degli stipendi tabellari, non fa infatti alcun riferimento alla tematica dei diritti di rogito.

Appare quindi corretto non intervenire in termini modificativi con riferimento a una vicenda - la remunerazione dell'attività rogatoria dei segretari - già definita in modo compiuto, avuto riguardo alla remunerazione corrisposta al momento dello svolgimento della suddetta attività.

L'Ispeitore Generale Capo

## Retribuzione di risultato

SEG21 05/12/2011

### **La disciplina della retribuzione di risultato dei segretari può trovare applicazione dal gennaio 1997?**

Dobbiamo ancora una volta confermare il principio secondo il quale la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, compreso quello dei segretari comunali e provinciali stipulato il 16.5.2001, può trovare applicazione solo dal giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva; nel caso specifico dal 17.5.2001.

Sono fatte salve, naturalmente, tutte le diverse decorrenze, anche retroattive, che fossero espressamente consentite dallo stesso CCNL.

In particolare l'espressione usata dall'art. 2, comma 1 del CCNL in parola, secondo la quale "il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001, non può in alcun modo essere intesa come fissazione alla data dell'1.1.1998 degli effetti applicativi delle diverse clausole contrattuali.

Basta, infatti, tener conto anche del contenuto del secondo comma del citato art. 2, per trovare la conferma esplicita del principio sopra affermato.

Naturalmente anche le disposizioni relative alla retribuzione di risultato, contenute nell'art. 42, possono trovare applicazione solo dalla ripetuta data del 17 maggio 2001.

SEG22 05/12/2011

### **Quali sono le modalità applicative delle disposizioni in materia di retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali contenute nell'art.5 del CCNL del 7.3.2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, e nell'art.4 del CCNL, di medesima data, per il biennio economico 2004-2005?**

Ai fini di una corretta applicazione delle previsioni dell'art.5 del CCNL dei segretari comunali relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del 7.3.2008 e dell'art.4 del CCNL sottoscritto nella medesima data, per il successivo biennio economico 2004-2005, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni:

### **art. 5 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003**

Tale clausola contrattuale si è limitata a disporre solo che le risorse destinate, presso ciascun ente, al finanziamento della retribuzione di risultato dei segretari, sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno 2001.

La chiara formulazione della disciplina contrattuale, che consente solo un incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non si presta in alcun modo ad essere interpretata nel senso anche di una modifica del limite massimo stabilito per tale specifica voce retributiva dall'art.42, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, secondo il quale, infatti, essa non può essere superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento.

Con riferimento agli specifici profili applicativi, si ritiene che la clausola in esame non presenta particolari problemi.

Infatti, l'ente procederà alla determinazione dell'incremento delle risorse destinate al segretario per la retribuzione di risultato nell'anno 2003, calcolando, semplicemente, la percentuale dello 0,5% sul monte salari del segretario relativo all'anno 2001 (come risultante dai dati inviati da ciascun Ente, a suo tempo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale).

A tal fine, peraltro, si deve evidenziare anche che la disciplina contrattuale in esame, attraverso il chiaro ed espresso riferimento al monte salari 2001, non prevede e non legittima alcuna operazione di ricalcolo del monte salari, per tenere conto anche degli incrementi stipendiali corrisposti con decorrenza dall'1.1.2002 e dall'1.1.2003 e degli eventuali effetti di ricaduta di tali incrementi su altre voci retributive.

Ad ulteriore sostegno di tale opzione si evidenzia anche che, secondo le regole generali, gli oneri di una tale operazione, avrebbe dovuto trovare una adeguata copertura finanziaria nelle risorse messe a disposizione per il rinnovo contrattuale, per i quali, invece, manca ogni previsione nella relazione tecnico finanziaria al CCNL per la certificazione della Corte dei Conti.

Questa ricostruzione porta ad escludere, pertanto, in modo assoluto, ogni possibilità di procedere ad una rideterminazione dello stesso ammontare della retribuzione di risultato già a suo tempo corrisposto al segretario, relativamente all'anno 2003.

L'unico aumento legittimo delle risorse destinate a tale voce retributiva, per il suddetto anno, infatti, è solo quello derivante dall'applicazione dell'art.5 del CCNL del 7.3.2008.

L'importo derivante dall'applicazione della percentuale prevista dello 0,5% sul monte salari dell'anno 2001 (si tratta di una misura fissa) andrà ad incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato del segretario,



nella misura autonomamente determinata dagli enti ai sensi dell'art.42 del CCNL del 16.5.2001 e corrisposta nel rispetto delle altre regole ivi previste, relativamente all'anno 2003.

Poiché, come anticipato, non è stato modificato il tetto massimo della retribuzione di risultato, pari al 10% del monte salari del segretario nell'anno di riferimento, se questi, nell'anno 2003, ha già percepito un importo della retribuzione di risultato pari a tale tetto massimo, le risorse derivanti dall'applicazione dello 0,5% non potranno comunque consentire l'erogazione allo stesso di alcun ulteriore incremento della suddetta retribuzione di risultato.

L'ammontare delle risorse corrispondente all'incremento percentuale dello 0,5%, ove applicato, resta confermato anche negli anni successivi, trattandosi di risorse utilizzate direttamente dal CCNL, nell'ambito di quelle complessivamente previste per il rinnovo contrattuale.

#### **art. 4 del CCNL per il biennio economico 2004-2005**

In termini sostanzialmente analoghi a quelli sopra descritti, si procede anche per l'applicazione di questa ulteriore clausola contrattuale.

Essa, infatti, prevede con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, un incremento delle risorse destinate presso ciascun ente al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario in una misura pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno 2003.

Per la determinazione di quest'ultimo, saranno considerati i dati già inviati da ciascun Ente, a suo tempo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, relativamente al suddetto anno 2003.

Conseguentemente, anche in questo caso, non essendosi modificata la base di calcolo, non si deve procedere ad alcuna rivalutazione del valore della retribuzione di risultato già erogata nel 2003 (entro il tetto del 10%, ai sensi dell'art.42 del CCNL del 16.5.2001).

Sulla base della disciplina contrattuale ("a valere per l'anno 2006"), l'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di risultato nella misura da questa disposta, sarà possibile solo a far data dall'anno 2006.

L'ammontare delle risorse corrispondente all'incremento percentuale dello 0,5%, ove applicato, resta confermato anche negli anni successivi, trattandosi di risorse utilizzate direttamente dal CCNL, nell'ambito di quelle complessivamente previste per il rinnovo contrattuale.

Tale incremento si somma a quello, precedente, derivante dall'applicazione dell'art.5 del CCNL del 7.3.2008 relativo al quadriennio 2002-2005.

Anche in questo caso, se il segretario ha già percepito nell'anno 2006, un importo della retribuzione di risultato pari al tetto massimo del 10%, le risorse aggiuntive previste dal rinnovo contrattuale non potranno consentire l'erogazione di alcun ulteriore incremento, dato che questo, inevitabilmente, si tradurrebbe nel superamento del suddetto limite .

Il ricalcolo del monte salari sarà possibile solo relativamente all'anno 2008, a seguito dell'applicazione a regime delle previsioni dei CCNL del 7.3.2008, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario relativa a tale anno. In tale ricalcolo, si dovrà tenere conto della retribuzione di risultato relativa all'anno precedente, se corrisposta nel corso del 2008.

## SEG36 24/10/2013

**E' possibile erogare la retribuzione di risultato ad un segretario comunale cessato dall'incarico in data 12.8.2012, sostituito da altro segretario in data 27.8.2012, considerato che solo in data 24.9.2012 è stata determinata la misura della suddetta voce retributiva e sono stati stabiliti gli obiettivi ed i criteri di misurazione dei risultati per l'anno 2012?**

Il segretario non è titolare di un autonomo e preciso diritto alla percezione dell'indennità di risultato; la predetta, indennità, infatti, non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato;

1) l'art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, stabilisce che la corresponsione dell'indennità di risultato può avvenire solo nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e cioè:

a) preventiva determinazione dell'ammontare della retribuzione di risultato che può essere riconosciuta al segretario, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;

b) preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale;

c) valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario da parte degli enti che, a tal fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata, in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009, in materia di definizione di misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

d) poiché si tratta di un emolumento da corrispondere solo a seguito della positiva verifica e certificazione del conseguimento degli obiettivi annuali assegnati al segretario, è possibile anche l'eventuale riduzione della retribuzione di risultato allo stesso riconosciuta, in presenza di una valutazione dei risultati parzialmente negativa.

Gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2, e soprattutto la preventiva fissazione degli obiettivi e dei risultati che il segretario deve conseguire, sono, come detto, un presupposto indefettibile per la corretta applicazione dell'istituto.

Pertanto, la mancanza della preventiva assegnazione al segretario degli obiettivi e dei risultati non consente in alcun modo l'erogazione della retribuzione di risultato al segretario.

## Retribuzione di posizione

SEG8 05/12/2011

**I compensi già percepiti per lavoro straordinario devono essere conguagliati con gli incrementi della retribuzione di posizione? La disciplina per le segreterie convenzionate è retroattiva? La disciplina dell'art. 56 in materia di TFR da quando si applica?**

In relazione ai quesiti formulati con la lettera cui rispondiamo, riteniamo utile fornire i seguenti elementi di chiarimento:

- la disciplina del contratto collettivo di lavoro dei segretari comunali e provinciali è efficace dal giorno successivo a quello della sua sottoscrizione e, quindi, dal 17.5.2001; naturalmente anche l'art. 45 sulle segreterie convenzionate può essere applicato solo per il periodo successivo a tale data;
- sono fatti salvi gli effetti retroattivi che lo stesso CCNL ha espressamente previsto, ad esempio, per gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione;
- i compensi per lavoro straordinario già percepiti, devono essere conguagliati con gli aumenti relativi alla retribuzione di posizione secondo i valori e gli scaglioni (retroattivi) indicati nelle tabelle allegate al CCNL;
- il vincolo del conguaglio si collega alla previsione di cui all'art. 41, comma 6, del CCNL che afferma il riassorbimento della retribuzione di posizione con ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro;
- questa lettura interpretativa è anche rafforzata dal fatto che nella relazione finanziaria allegata al CCNL, condivisa dal Governo e dall'ANCI, si afferma il parziale finanziamento degli oneri dovuti agli incrementi della retribuzione di posizione con i risparmi correlati al non pagamento delle prestazioni straordinarie; una diversa e più permissiva lettura interpretativa del testo contrattuale, per evidente incoerenza con le affermazioni della relazione finanziaria, valutata positivamente dalla Corte dei Conti, potrebbe creare situazioni di possibile responsabilità amministrativa;
- anche l'art. 56 non ha decorrenza retroattiva e riguarda certamente solo i nuovi assunti o, eventualmente, quelli che in futuro opteranno per l'iscrizione ad un fondo pensione; per il pregresso periodo di obbligatoria applicazione del TFR, per gli assunti dal 1° gennaio 2001 (vedi art. 74 della legge n. 388/2000) , trova applicazione la disciplina del CCNQ del 23 luglio 1999 (art. 4) e il conseguente DPCM 20.12.1999;
- non è prevista una decorrenza retroattiva neanche per l'art. 37, comma 3, sul calcolo dei diritti di segreteria.

SEG9 05/12/2011

**Con quale decorrenza deve essere attribuita ai Segretari la nuova disciplina contrattuale sulla retribuzione di posizione? Il nuovo valore unico per le segreterie delle amministrazioni provinciali e per i comuni capoluogo di provincia può comportare una rideterminazione del precedente importo anche dal gennaio 1997?**

Per individuazione della esatta decorrenza della nuova disciplina in materia di retribuzione di posizione dei segretari comunali, debbano essere tenuti presenti, necessariamente, i commi 2 e 3, dell'art. 41 del CCNL del 16.5.2001.

Tali disposizioni contrattuali prevedono che le misure dalla ex indennità di direzione, di cui all'art. 40, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri e della retribuzione di posizione di cui all'art. 2 del CCNL del 18.4.1997, sono rideterminate, con decorrenza dal gennaio 2000, secondo i valori annui lordi, che ricomprendono anche la tredicesima mensilità indicati nella tabella 2.

Per gli incarichi in amministrazioni provinciali e in amministrazioni comunali capoluoghi di provincia il valore in questione è fissato in L.56.820.000 ed è indubbio che tale compenso debba essere riconosciuto con effetto dal gennaio 2000, a tutti i segretari formalmente incaricati delle funzioni nelle predette amministrazioni; lo stesso compenso compete, quindi, anche ai segretari che fruivano di una retribuzione di posizione di L. 33.000.000, secondo il precedente ordinamento della categoria.

Non riteniamo, invece, che detto ultimo compenso debba essere rideterminato in L.55.000.000 dal 31.12.1997 in quanto tale comportamento sarebbe in contrasto con il vincolo di decorrenza stabilito dai sopraccitati commi 2 e 3 dell'art. 31 e si tradurrebbe in un ingiustificato incremento di oneri a carico dei bilanci degli enti.

SEG10 05/12/2011

**I compensi percepiti a titolo di straordinario elettorale sino alla data di stipulazione del CCNL, devono essere conguagliati con gli importi da corrispondere come incremento della retribuzione di posizione, con le medesime decorrenze? Nel periodo successivo alla data di stipulazione del CCNL possono essere corrisposti compensi per straordinario elettorale?**

In relazione allo specifico quesito riteniamo utile fornire i seguenti elementi di chiarimento:

- o la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, come regola generale, trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del documento da parte dell'ARAN e delle organizzazioni sindacali; sono fatte salve,

- naturalmente, le eventuali diverse decorrenze, anche retroattive, espressamente previste nel testo del CCNL;
- o per i nuovi valori della retribuzione di posizione, la tabella n. 2 allegata al CCNL prevede tre specifiche decorrenze cui sono correlati tre diversi importi, in crescendo, della stessa retribuzione: 31.12.1997, dicembre 99 e 31.12.1999;
  - o con effetto dalle date suindicate ai segretari interessati devono essere corrisposti i corrispondenti valori, con il conseguente conguaglio rispetto agli analoghi compensi fruiti in precedenza;
  - o nella determinazione degli eventuali conguagli, occorre tener conto anche di quanto eventualmente già percepito come compensi per lavoro straordinario; (vedi art. 41, comma 6 del CCNL);
  - o questa lettura interpretativa è anche rafforzata dal fatto che nella relazione finanziaria allegata al CCNL si afferma il parziale finanziamento degli oneri dovuti agli incrementi della retribuzione di posizione con i risparmi correlati al non pagamento delle prestazioni straordinarie;
  - o la predetta relazione finanziaria non ha preso in considerazione, invece, gli eventuali compensi corrisposti a titolo di "straordinario elettorale"; riteniamo, quindi, che le somme già percepite dai lavoratori interessati sino alla data di efficacia del CCNL (17.5.2001) non debbano essere interessate ad alcun conguaglio; è evidente, peraltro, che dalla medesima data non potranno più essere corrisposti compensi per il medesimo titolo ai segretari comunali per effetto del criterio della onnicomprensività di cui all'art. 41, comma 6.

SEG11 05/12/2011

**Con quali decorrenze deve essere applicato il CCNL dei Segretari? Quali sono le voci retributive che entrano nella quota A di pensione? La clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 39, comma 5, deve essere considerata valida anche per il biennio 2000-2001 anche se non è stata ripetuta? Nel biennio 2000-2001 le decorrenze per gli incrementi della retribuzione di posizione sono quelle indicate nella tabella allegata al CCNL anche se non c'è alcun riferimento nel testo contrattuale?**

In relazione ai singoli quesiti riteniamo utile fornire i seguenti elementi di chiarimento:

- o la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, e quindi anche quella dei segretari comunali e provinciali, è efficace dalla data successiva a quella di definitiva sottoscrizione; sono fatti salvi, naturalmente, solo gli eventuali effetti retroattivi espressamente indicati dal CCNL, come le decorrenze per gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione;
- o le voci retributive che rientrano nel computo della "quota A" di pensione, saranno definite mediante direttive dell'INPDAP cui compete la

applicazione della vigente disciplina legislativa in materia di quiescenza e previdenza;

- o riteniamo che la mancata conferma del trattamento economico *ad personam* di cui all'art. 40, comma 5, del CCNL 16.5.1995, nell'ambito della clausola di salvaguardia di cui all'art. 39 comma 5 del CCNL del 16.5.2001, sia dovuta ad un mero errore materiale che non incide sulla ampiezza della formula di tutela prevista dall'art. 39, comma 5, che ha validità per tutto il quadriennio normativo 1998-2001;
- o la tabella sui nuovi valori della retribuzione di posizione, allegata al CCNL del biennio economico 2000-2001, deve essere considerata parte integrante del testo contrattuale, anche se la tabella stessa non viene citata; resta valida, pertanto, la decorrenza di luglio 2000 per la attribuzione degli incrementi correlati ai diversi incarichi.

## SEG12 05/12/2011

**Oltre alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere corrisposti ulteriori compensi ai segretari per altri incarichi organizzativi conferiti nell'ente?**

L'attuale CCNL relativo ai segretari comunali e provinciali prevede una organica ed esaustiva disciplina della retribuzione di posizione che assorbe ogni altro compenso connesso alle prestazioni di lavoro.

Al di fuori delle disposizioni, anche di favore, contenute nell'art. 41 del citato CCNL, non riteniamo, pertanto, che possano essere posti in essere ulteriori incrementi dei compensi contrattualmente definiti, anche se correlati a specifici incarichi organizzativi o gestionali.

## SEG13 05/12/2011

**Con quali decorrenze deve essere corrisposta la retribuzione di posizione ai Segretari? La retribuzione di posizione è interamente utile ai fini pensionistici e previdenziali? E' possibile compensare eventuali incarichi per la partecipazione a commissioni o ad altri organismi?**

In relazione al quesito specifico riteniamo utile fornire i seguenti elementi di chiarimento:

- o la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, come regola generale, trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del documento da parte dell'ARAN e delle organizzazioni sindacali; sono fatte salve, naturalmente, le eventuali diverse decorrenze, anche retroattive, espressamente previste nel testo del CCNL;

- o per i nuovi valori della retribuzione di posizione, la tabella n. 2 allegata al CCNL prevede tre specifiche decorrenze cui sono correlati tre diversi importi, in crescendo, della stessa retribuzione: 31.12.1997, dicembre 99 e 31.12.1999;
- o con effetto dalle date suindicate ai segretari interessati devono essere corrisposti i corrispondenti valori, con il conseguente conguaglio rispetto agli analoghi compensi fruiti in precedenza.

Riteniamo utile aggiungere che, nella determinazione degli eventuali conguagli, occorre tener conto di quanto eventualmente già percepito come compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del CCNL del 16.5.2001.

## SEG14 05/12/2011

### **La 'parificazione' della retribuzione di posizione del Segretario a quella della più elevata posizione organizzativa dell'ente può essere attuata con decorrenza dal gennaio 1997?**

Dobbiamo ancora una volta confermare il principio secondo il quale la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, compreso quello dei segretari comunali e provinciali stipulato il 16.5.2001, può trovare applicazione solo dal giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva; nel caso specifico dal 17.5.2001.

Sono fatte salve, naturalmente, tutte le diverse decorrenze, anche retroattive, che fossero espressamente consentite dallo stesso CCNL.

In particolare l'espressione usata dall'art. 2, comma 1 del CCNL in parola, secondo la quale "il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001, non può in alcun modo essere intesa come fissazione alla data dell'1.1.1998 degli effetti applicativi delle diverse clausole contrattuali.

Basta, infatti, tener conto anche del contenuto del secondo comma del citato art. 2, per trovare la conferma esplicita del principio sopra affermato.

Naturalmente anche la disposizione relativa alla "parificazione" della retribuzione di posizione del Segretario a quella stabilita per la più elevata posizione organizzativa dell'ente (art. 37, comma 5) può trovare applicazione solo dalla ripetuta data del 17 maggio 2001.

## SEG15 05/12/2011

### **Con quali criteri deve essere applicata la disciplina dell'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari per la 'parificazione' con la retribuzione di posizione della posizione dirigenziale più elevata dell'ente? Si deve**



**tener conto del valore effettivo o di quello massimo teorico (L. 82.000.000)?**

La disciplina dell'art. 41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto il 16.5.2001, debba essere correttamente interpretata e applicata nel senso che il confronto tra la retribuzione di posizione del segretario e quella della posizione dirigenziale più elevata dell'ente, deve essere effettuata sulla base dell'effettivo valore "stabilito" per detta ultima posizione ed effettivamente corrisposto al dirigente titolare della posizione medesima.

In altri termini non deve farsi riferimento ad un dato teorico, meno che mai al valore teorico massimo di L. 82.000.000, ma all'importo reale che la singola amministrazione ha determinato per la posizione dirigenziale al massimo livello di responsabilità.

Più banalmente possiamo convenire che il termine "stabilito" debba essere inteso come equivalente di "percepito".

Naturalmente la citata disciplina dell'art. 41, comma 5, può trovare applicazione solo dal giorno successiva alla data di definitiva sottoscrizione del CCNL.

SEG16 05/12/2011

**La disciplina sulla 'parificazione' della retribuzione di posizione del Segretario con quella della posizione organizzativa più elevata dell'ente, con quale decorrenza deve essere applicata?**

In relazione ai quesiti formulati con la lettera cui rispondiamo, dobbiamo ancora una volta confermare il principio secondo il quale la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, compreso quello dei segretari comunali e provinciali stipulato il 16.5.2001, può trovare applicazione solo dal giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva; nel caso specifico dal 17.5.2001.

Sono fatte salve, naturalmente, tutte le diverse decorrenze, anche retroattive, che fossero espressamente consentite dallo stesso CCNL.

In particolare l'espressione usata dall'art. 2, comma 1 del CCNL in parola, secondo la quale "il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001, non può in alcun modo essere intesa come fissazione alla data dell'1.1.1998 degli effetti applicativi delle diverse clausole contrattuali.

Basta, infatti, tener conto anche del contenuto del secondo comma del citato art. 2, per trovare la conferma esplicita del principio sopra affermato.

Naturalmente anche la disposizione relativa alla "parificazione" della retribuzione di posizione del Segretario a quella stabilita per la più elevata posizione organizzativa dell'ente (art. 37, comma 5) non può non trovare applicazione che dalla ripetuta data del 17 maggio 2001.

Riteniamo utile chiarire, ancora, per evitare equivoci interpretativi, che il valore di L.25.00.000 deve corrispondere ad una posizione organizzativa che viene effettivamente retribuita con un compenso pari a quell'importo.

SEG17 05/12/2011

**E' possibile attribuire i compensi ISTAT al segretario comunale responsabile dell'area amministrativa?**

Riteniamo che i compensi ISTAT non possano essere attribuiti al segretario comunale responsabile dell'area amministrativa. Infatti, tale possibilità non è in alcun modo prevista nell'ambito della disciplina del trattamento economico di segretari comunali e provinciali contenuta nei CCNL del 16.5.2001.

Inoltre, non è neppure estensibile al segretario comunale, destinatario di una propria specifica regolamentazione contrattuale (ai sensi dell'art.97, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art. 14 del DPR n.465/1997), la disciplina dell'art.14, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, dell'art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 che consente di erogare i compensi ISTAT all'altro personale che sia titolare di posizione organizzativa. Analogo criterio è valido anche per il personale con qualifica dirigenziale.

SEG18 05/12/2011

**L'art.42 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali stabilisce che la retribuzione di risultato non deve essere superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento. Come si calcola tale monte salari? Comprende anche i diritti di segreteria?**

a) la nozione di "monte salari" ha carattere generale nel settore pubblico in quanto rappresenta un elemento utilizzato in tutti i contratti per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori al personale;

b) tale nozione, sotto il profilo applicativo, ha una portata molto ampia in quanto ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento al personale, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riguardo ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio nello stesso anno (tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico delle amministrazioni e

con esclusione dei soli emolumenti aventi carattere indennitario, risarcitorio o rimborso spese);

c) pertanto tale nozione non può avere una diversa e minore valenza nel caso del CCNL dei segretari comunali e provinciali;

d) conseguentemente, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario, il monte salari non può non ricomprendere tutte le voci retributive che compongono la retribuzione dello stesso, tenendo conto delle indicazioni contenute negli artt.42 e 43 del CCNL del 16.5.2001; in particolare, esso ricomprende anche la voce "diritti di segreteria".

SEG19 05/12/2011

**Alla luce del principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dall'art.24, comma 3 del D.Lgs.165/2001, è possibile attribuire uno specifico compenso al Segretario Generale nominato componente del nucleo di valutazione interno dell'ente?**

Premesso che l'art.24, comma 3 del D.Lgs.165/2001 non è direttamente applicabile al Segretario Generale, figura *sui generis* equiparata ai dirigenti solo a talune finalità e solo in alcune ipotesi (v. art.32 CCNL 16.5.2001), questa Agenzia ha già avuto modo di chiarire che problemi come quello in esame devono essere risolti valutando se le prestazioni correlate all'incarico attribuito rientrano o meno nelle ordinarie competenze del dipendente interessato.

Nella prima ipotesi, esse rientrano nei normali obblighi di lavoro (sono svolte "ratione officii"), vengono svolte durante l'orario di lavoro e sono retribuite unicamente con il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal CCNL (v. art.41, comma 6 del CCNL del 16.5.2001, secondo il quale "la retribuzione di posizione ... assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni **di lavoro**...").

Se, invece, dette prestazioni si collocano al di fuori delle competenze ordinarie, e quindi non sono svolte "ratione officii", esse possono essere svolte solo su incarico (o preventiva autorizzazione) dell'ente, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.165/2001, devono essere svolte al di fuori e non a carico dell'orario di lavoro e **solo in tal caso possono essere percepiti eventuali compensi o gettoni ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dai contratti collettivi.**

La soluzione del problema va ricercata quindi nel contenuto delle regole adottate dal vostro ente per la istituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione.

SEG20 05/12/2011

**La retribuzione di posizione del segretario generale da tenere in considerazione per operare il c.d. "galleggiamento", previsto dall'art. 41 comma 5, del CCNL 16/05/2001 è quella di base prevista contrattualmente o quella maggiorata, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del medesimo contratto?**

Ai fini dell'applicazione della regola contrattuale del cosiddetto "galleggiamento", ai sensi dell'art 41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali del 16.5.2001, si deve tenere conto dell'importo della retribuzione di posizione effettivamente corrisposta al segretario generale e, quindi, anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso riconosciuta, ai sensi dell'art .41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 e dello specifico CCDI del 22.12.2003.

A tal fine si evidenzia che la regola del "galleggiamento", ai fini della sua applicazione, presuppone una necessaria comparazione dei valori della retribuzione di posizione stabilita per la funzione dirigenziale più elevata presente nell'ente e di quella prevista per il segretario.

Conseguentemente, non può non tenersi conto degli effetti dell'art. 41, comma 4, che, in presenza di determinate condizioni e requisiti, prevede una maggiorazione proprio della retribuzione di posizione al di sopra degli importi per questa stabiliti dalla disciplina contrattuale (art. 41, comma 3, del CCNL del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed art. 3 del CCNL del 16.5.2001, relativo al biennio economico 2000-2001).

Gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione, ma se la attribuiscono essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione. Pertanto, poiché la maggiorazione è sempre parte integrante della retribuzione di posizione in godimento del segretario, essa non può non essere computata ai fini del "galleggiamento".

SEG40 13/08/2012

**In presenza del conglobamento nello stipendio tabellare del segretario di una quota della retribuzione di posizione, con conseguente rideterminazione in diminuzione del valore della stessa con decorrenza dal 31.12.2009, ai sensi dell'art.5, comma 3, del CCNL dell'1.3.2011, ove nel periodo 31.12.2009 – 1.3.2011, si sia proceduto alla decurtazione del trattamento accessorio per malattia del segretario (art.71 della legge 133/2008), con riferimento quindi al precedente e più elevato importo della retribuzione di posizione, l'ente può procedere al conguaglio della trattenuta operata, adeguandola al nuovo importo della retribuzione di posizione prevista con decorrenza dal 31.12.2009?**

L'art.3, commi 4 e 5, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 1° marzo 2011, relativo al biennio 2008-2009, come è noto, ha operato il conglobamento di una quota della retribuzione di posizione del segretario ai fini della realizzazione dell'allineamento dello stipendio tabellare di tale categoria di personale con quello della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

Conseguentemente, dalla medesima data del 31.12.2009, la retribuzione di posizione dei segretari è stata ridefinita nel più basso importo previsto per i tre livelli dall'art.3, comma 6, del medesimo CCNL del 1° marzo 2011.

Attraverso la previsione espressa della decorrenza della nuova disciplina al 31.12.2009, è indubbia l'efficacia retroattiva della stessa.

Pertanto, poiché la decurtazione del trattamento accessorio per malattia del segretario è stata operata nel periodo temporale successivo al 31.12.2009, e quindi sulla base del precedente e più elevato importo della retribuzione di posizione allo stesso spettante, e considerata la retroattività della nuova disciplina contrattuale sopra richiamata, si ritiene che l'ente non possa non procedere al conguaglio della trattenuta già posta in essere, adeguandola cioè al nuovo importo della retribuzione di posizione prevista con decorrenza appunto dal 31.12.2009.

## Trattamento economico stipendiale

SEG4 05/12/2011

**La disciplina dell'art. 39, comma 5, relativa alla salvaguardia della RIA e del maturato economico in caso di passaggio di classe, può essere applicata anche con effetto retroattivo? almeno dal gennaio 1997?**

L'art. 39, comma 5 del CCNL dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto il 16.5.2001, attraverso la salvaguardia della RIA e del maturato economico dei segretari che confluiscono nel nuovo sistema di classificazione, può aver creato una condizione di privilegio rispetto ai segretari che, sino a quella data, avevano conseguito l'inquadramento nella qualifica dirigenziale, con riassorbimento delle stesse voci retributive (RIA e maturato economico).

Questa constatazione, corretta e doverosa, non può in alcun modo consentire comportamenti unilaterali degli enti rivolti a "ripristinare", nei confronti dei segretari interessati, l'ammontare dei compensi a suo tempo legittimamente conguagliati.

Occorre tener presente, al riguardo, che la disciplina dei contratti collettivi è efficace dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL; sono fatte salve le sole decorrenze retroattive espressamente indicate dalla stesso CCNL (incrementi degli stipendi e della retribuzione di posizione). Anche la disciplina del citato art.39, comma 5, quindi, non può avere una decorrenza retroattiva.

La materia, peraltro potrebbe essere nuovamente affrontata in sede di contrattazione collettiva nazionale, secondo un impegno assunto dalle parti con la dichiarazione congiunta n. 3, allegata al CCNL del 16.5.2001.

Con l'occasione segnaliamo che l'art.25 del DPR n.749/1972 è stato disapplicato; attualmente il compenso aggiuntivo per le segreterie in convenzione è disciplinato dall'art.45 del CCNL del 16.5.2001.

SEG5 05/12/2011

**La tutela economica prevista dall'art. 39, comma 5, del CCNL del 16.5.2001, ricomprende anche il maturato economico e il trattamento ad personam di cui all'art. 40, commi 5 e 6 del CCNL del 16.5.1995?**

L'art. 39, comma 5, del CCNL del 16 maggio 2001, individua una specifica disciplina di tutela e di conservazione di alcune voci del trattamento economico acquisito dai segretari comunali e provinciali.

La conservazione è stabile nel tempo, in quanto nessuna clausola ne limita la durata; si tratta di una disposizione di carattere normativo ed economico destinata a consolidare, alla data di entrata in vigore del citato CCNL, gli importi in godimento da parte dei lavoratori interessati.

Tra i compensi oggetto di tutela sono da ricomprendere anche il maturato economico e il trattamento economico *ad personam* di cui all'art. 40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995.

SEG6 05/12/2011

**E' possibile incrementare la retribuzione di posizione del segretario comunale al quale sia stata attribuita la titolarità di altra struttura temporaneamente vacante?**

In relazione al quesito inoltrato con la lettera cui rispondiamo, riteniamo utile evidenziare che la disciplina della retribuzione di posizione relativa ai Segretari comunali e provinciali, prevista all'art. 41 del CCNL del 16/5/2001, prevede una organica e completa definizione del valore annuo di tale retribuzione, *che assorbe ogni altro compenso connesso alle prestazioni di lavoro*. Eventuali maggiorazioni della retribuzione di posizione potrebbero trovare applicazione solo a seguito della stipula del CCND previsto dal comma 4 del citato art. 41 del CCNL del 16/5/2001.

Riteniamo, pertanto, che al di fuori di tale disposizione contrattuale non possono essere posti in essere incrementi di compensi definiti contrattualmente, anche se correlati a specifici incarichi, come quello di titolarità di altra struttura temporaneamente vacante.

Siamo infatti orientati a ritenere che tale soluzione debba considerarsi non corretta, tenuto conto che l'art. 42 del CCNL del 16/5/2001 nel disciplinare la retribuzione di risultato ha previsto l'attribuzione di un compenso annuale "correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e *tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti...*".

Rileviamo, infine, che l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, affida alla contrattazione collettiva la individuazione delle regole in materia di trattamento economico; ne consegue che, non può sussistere alcuna possibilità di autonoma determinazione da parte delle singole amministrazioni che sono tenute ad applicare, con correttezza e buona fede, la disciplina stabilita dai contratti.

SEG7 05/12/2011

**Al segretario comunale, collocato nella fascia B per effetto del CCNL del 16/5/2001 e che percepisce lo stipendio tabellare dirigenziale di £. 39.120.000, spetta l'indennità integrativa speciale in godimento dello stesso alla data di stipulazione del suddetto CCNL del 16/5/2001 o quella più elevata prevista per il segretario che, nel precedente sistema di inquadramento dei segretari, rivestiva la qualifica di dirigente?**

Ove la fattispecie proposta si riferisca agli effetti della prima applicazione degli artt.35 e 39, comma 2, del CCNL per i segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998 –2001, e dell'art. 1, comma 6, del CCNL per i segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, relativo al biennio economico 2000 –2001, si ritiene di dover esprimere parere negativo.

Tale orientamento trova la sua giustificazione nella circostanza che una diversa interpretazione estensiva non trova adeguata copertura, in relazione ai maggiori oneri conseguenti, nelle disponibilità finanziarie per il rinnovo contrattuale del 16.5.2001.

Infatti, proprio a seguito di una specifica verifica della quantificazione degli oneri, come risultante dalla relazione finanziaria inviata alla Corte dei Conti, derivanti dal CCNL del 16.5.2001, deve escludersi che siano state introdotte modifiche negli importi previgenti dell'indennità integrativa speciale, previsti in relazione alle precedenti fasce di inquadramento dei segretari.

Conseguentemente, non si ritiene possibile l'automatica unificazione dei diversi importi dell'indennità integrativa speciale con quello prima riconosciuto, nell'ambito del precedente sistema di inquadramento dei segretari, solo in relazione alla posizione del segretario generale-dirigente.

**SEG35** 24/10/2013

**Qual è, attualmente, la fonte regolativa delle modalità di calcolo della tredicesima mensilità spettante ai segretari comunali e provinciali?**

Nella vigente disciplina contrattuale dei segretari provinciali e comunali, pure in presenza della previsione dell'art.37 del CCNL del 16.5.2001 che riconosce il diritto di tale categoria di personale a percepire la tredicesima mensilità, nessuna disposizione disciplina espressamente le modalità di maturazione dei ratei della stessa.

In mancanza di una previsione puntuale ed espressa in tal senso, non si ritiene possibile estendere ai segretari provinciali e comunali le nuove e specifiche regole in materia di tredicesima mensilità contenute nei CCNL del personale delle categorie e della dirigenza, incentrate sul calcolo di tale compenso in 365esimi.

Pertanto, stante la disapplicazione, ai sensi dell'art.69 del D.Lgs.n.165/2001, delle previsioni in materia di tredicesima mensilità contenute nell'art. 7 del D.Lgs.C.P.S. 25/10/1946, n. 263 applicabile a tutte le categorie di pubblici dipendenti statali, ed in mancanza di una espressa disciplina contrattuale per i segretari, in via interpretativa, si può ritenere che, attualmente, debba farsi riferimento, quale fonte regolativa, alla prassi applicativa consolidatasi nel tempo sulla base del richiamato art.7 del D.Lgs.C.P.S n.263/1946.

Sulla base di tale prassi:



- 1) in caso di servizio prestato in modo continuativo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; al segretario la tredicesima va corrisposta per intero;
- 2) in caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
- 3) la retribuzione sulla quale applicare i ratei si identifica con quella in godimento nell'ultimo mese di servizio.

In sostanza, si tratta della regola dei c.d. quindicesimi che trovava riscontro anche nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri, applicati ai segretari provinciali e comunali prima della riforma della 1997, con il loro "trasferimento" all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e il loro inserimento nel comparto regioni ed autonomie locali, sia pure con una propria distinta disciplina contrattuale.

Per completezza informativa, si evidenzia che la "prassi applicativa", come fonte dei diritti dei lavoratori, è stata ammessa, in applicazione dell'art.2, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, espressamente dal Tribunale dell'Aquila, con sentenza del 23.1.2003, anche nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico, in quanto riconducibile a quella nozione di "uso" di cui all'art.2078 del codice civile.

## Ferie e festività

SEG2 29/11/2011

### **Con quali regole devono essere fruito le ferie residue di un Segretario destinato ad altra sede?**

Il rapporto di lavoro del segretario comunale e provinciale prosegue senza soluzioni di continuità anche quando il lavoratore interessato si trovasse nella condizione di dover modificare la propria sede di servizio e l'ente presso il quale erogare le proprie prestazioni lavorative.

Ne consegue che allo stesso lavoratore devono essere applicate, sempre senza soluzione di continuità, tutte le vigenti discipline contrattuali in materia di rapporto di lavoro sia per gli aspetti normativi che economici (malattia, maternità, permessi, aspettative, formazione, ecc.); le predette discipline vengono gestite, naturalmente, dall'ultimo ente presso il quale il soggetto interessato svolge l'incarico affidato.

Tale criterio riguarda anche la fruizione delle ferie, ivi comprese quelle legittimamente non fruito presso gli enti destinatari dei precedenti incarichi.

SEG3 29/11/2011

### **Il segretario generale è stato collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età e l'ente dovrebbe procedere alla liquidazione di un numero consistente di giorni di ferie non fruiti nel corso del triennio 2007-2009. E' possibile procedere alla monetizzazione di tali giorni di ferie. Tenuto conto che le stesse non sono state godute nel corso degli anni per ragioni di servizio e che il mancato godimento non è in alcun modo imputabile alla volontà del segretario ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo?**

Su questa particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) in base all'art. 20, comma 11, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, 10.4.1996, le ferie maturate con riferimento ad un determinato anno, non fruito dal segretario per indifferibili esigenze di servizio, devono essere godute dal dirigente entro il primo semestre dell'anno successivo. Solo nel caso di esigenze assolutamente indifferibili di servizio o personali, tale fruizione può essere ulteriormente differita alla fine dell'anno successivo;

5) la sussistenza di esigenze di servizio aventi tali caratteristiche deve essere formalmente ed espressamente comprovata dal datore di lavoro; relativamente a tale ultimo punto, si può affermare che qualunque atto formale, di data certa, dell'ente comprovante la comunicazione del segretario di fruizione delle

ferie e l'impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per rilevanti e perciò indifferibili esigenze di servizio è sufficiente ai fini dell'applicazione della disciplina contrattuale (utili indicazioni si possono ritrovare nella sentenza del CDS, sez.V, n.7989/2001);

b) pertanto, una eventuale comunicazione in materia da parte del datore di lavoro comporta una precisa assunzione di responsabilità da parte dello stesso in ordine non solo alla sussistenza delle esigenze ma anche alla natura di indifferibilità dello stesso; si tratta di un aspetto rilevante anche in ordine ad eventuali forme di contenzioso con il segretario, in ordine alla lesione della propria integrità psicofisica derivante dalla mancata fruizione delle ferie;

c) su tale aspetto che attiene a profili organizzativi e gestionali, occorre evidentemente fare riferimento alle decisioni assunte autonomamente da ciascun ente (regolamento, direttive generali) in materia, per la definizione uniforme di quegli aspetti applicativi non considerati dalla disciplina contrattuale, fermo restando l'intangibilità sostanziale delle regole da questa stabilite;

d) in ogni caso, le ferie non fruite dal segretario per indifferibili esigenze di servizio nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruite dallo stesso, anche in periodi successivi alla scadenza del 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione; infatti, relativamente a queste ferie, il datore di lavoro non può chiederne in alcun modo l'ulteriore differimento; ciò comporta che l'eventuale non fruizione delle stesse, in questa ipotesi, deve essere ricondotta esclusivamente alla libera volontà del dirigente;

e) la monetizzazione delle ferie (art.20, comma 13, del CCNL del 16.5.2001) è ammissibile solo all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro (v. anche art.10, comma 2, del D.Lgs.n.66/2003 e successive modifiche) e solo se le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio;

f) per completezza informativa, si ritiene utile aggiungere anche che, secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. lav., 27 agosto 1996, n. 7883; Cassazione civile, sez. lav., 7 marzo 1996, n. 1793; Cassazione civile, sez. lav., 6 novembre 1982, n. 5825; Corte appello Milano, 29 novembre 2001; Pretura Como, 1 ottobre 1985; Cass. sez. lav.n.11786/2005; Cons.Stato n.560/2007), il diritto al compenso sostitutivo non spetta quando il mancato godimento delle ferie sia imputabile esclusivamente al dirigente, circostanza che ricorre tutte le volte in cui il dirigente abbia il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione delle stesse;

g) tale indicazione intervenuta per la dirigenza, non può non avere rilevanza anche per la figura del segretario, dato che, questi, analogamente ai dirigenti, ai sensi dell'art.20, comma 8, del CCNL del 16.5.2001, determina in piena autonomia il periodo di fruizione delle ferie, sulla base di un'autonoma valutazione delle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità

e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente (salvo le esigenze indifferibili di servizio di cui si è detto);

h) la monetizzazione delle ferie per il segretario comunale, ai sensi dell'art. 20 del CCNL dei segretari del 16.5.2001, è ammissibile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, presupposto questo che non sussiste nell'ipotesi del segretario che, invece, cessa dall'incarico presso un ente ed è assegnato presso altro ente o è collocato in disponibilità, secondo le vigenti disposizioni in materia;

i) nella determinazione del compenso per ferie non fruito, non si può tenere conto dell'indennità per le funzioni di Direttore generale, di cui all'art.44 del CCNL del 16.5.2001; infatti, a tal fine si sottolinea non solo la particolare natura del compenso di cui si tratta, ma anche la circostanza che esso:

1) non è parte del "trattamento stipendiale" del segretario;

2) non figura neppure nell'elenco dell'art.37 del CCNL del 16.5.2001;

3) a differenza della retribuzione di posizione prevista dall'art.41, essa non è citata nell'art.20, comma 1 del CCNL del 16.5.2001.

l) per completezza informativa, si ricorda che, ai sensi dell'art 20, comma 1 del CCNL del 16/5/2001, si deve tenere conto anche della maggiorazione della retribuzione di posizione; l'art 20, comma 1, del CCNL del 16.5.2001, infatti, ai fini della determinazione della retribuzione spettante al segretario durante le ferie, prende in considerazione espressamente anche la retribuzione di posizione di cui all'art. 41 del medesimo CCNL del 16.5.2001; il compenso previsto dall'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 viene definito chiaramente come maggiorazione della retribuzione e, quindi, rientra nella previsione del summenzionato art.20 del CCNL del 16.5.2001; gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione, ma se la attribuiscono essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione e, quindi, non può essere valutata in relazione a tutti i casi nei quali, in relazione ad un determinato compenso o a uno specifico istituto, si fa riferimento alla retribuzione di posizione;

m) sembra conforme ai canoni di logica e ragionevolezza la divisione per 30 della retribuzione mensile per la determinazione del compenso sostitutivo giornaliero per ferie non fruito, data la mancanza di altre e diverse indicazioni nella disciplina contrattuale.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del segretario con un ente, con conseguente assunzione di un incarico presso un altro comune, non fruendo delle ferie maturate alla data di cessazione. E' possibile procedere alla monetizzazione di queste ferie?

La monetizzazione delle ferie per il segretario comunale, ai sensi dell'art. 20 del CCNL dei segretari del 16.5.2001, è ammissibile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Questo presupposto non sussiste nell'ipotesi in cui il segretario cessi dall'incarico presso un ente ed sia assegnato presso altro ente o sia collocato in disponibilità, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Infatti, in queste ipotesi il rapporto di lavoro del segretario non cessa (nel senso della definitiva estinzione dello stesso, come richiesto dal citato art.20 del CCNL del 16.5.2001), ma continua, senza interruzione, presso il nuovo ente o presso l'Agenzia dei segretari, potendosi configurare come una ipotesi di mobilità.

Pertanto, per le ferie che siano state maturate presso un ente, e non fruita dal segretario nel periodo di incarico presso lo stesso per ragioni di servizio, il segretario, nel caso di una sua assegnazione ad altro ente ha acquisito il diritto comunque a beneficiarne presso il nuovo ente.

Queste ferie, ove non fruita (sempre per ragioni di servizio) nel corso della vita lavorativa del segretario, potranno essere monetizzate, come detto, solo all'atto della cessazione (estinzione) del rapporto di lavoro; nel caso in esame, pertanto, se con le dimissioni non si è determinata la effettiva e completa estinzione del rapporto di lavoro (infatti, come si legge nella vostra nota, il segretario ha preso servizio presso altro comune), come sopra detto, allora non si potrà fare luogo ad alcuna monetizzazione delle ferie maturate e non fruita per ragioni di servizio presso il vostro ente.

## Permessi retribuiti

RAL1099 07/02/2012

**Chi è il soggetto tenuto a corrispondere al segretario comunale l'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art.23, comma 3, del CCNL dei segretari comunali e provinciali, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità lavorativa?**

Si ritiene che l' indennità sostitutiva di preavviso, prevista dall'art.23 del CCNL del 16.5.2001, per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro del segretario comunale per malattia, deve essere corrisposta dall'Agenzia per la gestione dell'Albo Nazionale dei segretari (oggi Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.7, comma 31- septies, della legge 30 luglio 2010, n.122).

In proposito occorre rilevare che la disciplina del preavviso, di cui all'art.54 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, trova applicazione solo nei casi in cui intervenga una risoluzione del rapporto di lavoro del segretario, intesa come completa e definitiva cessazione del rapporto stesso con l'Agenzia per la gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, per una delle causali previste dal del medesimo CCNL del 16.5.2001, ivi compresa ovviamente a quella connessa alla malattia del segretario.

Il citato art. 54 del CCNL del 16.5.2001, relativamente alla definizione degli obblighi delle parti in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di dimissioni del dipendente, e, quindi, anche con riferimento all'obbligo del pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso attribuisce ogni potere esclusivamente all'Agenzia.

## Orario di lavoro

SEG34 24/10/2013

### **E' possibile dotare il Segretario comunale di un apposito badge per la rilevazione automatica della presenza in servizio?**

La materia dell'orario di lavoro dei segretari comunali trova la sua fondamentale regolamentazione nell'art.19 del CCNL del 16.5.2001 che ha previsto una disciplina sostanzialmente identica a quella già prevista per la dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 10.4.1996. Tale clausola contrattuale ha introdotto, come è noto, un sistema basato sulla autoresponsabilizzazione del segretario.

In tale ambito, non è prevista alcuna quantificazione complessiva dell'orario di lavoro del segretario, neppure attraverso la sola definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute. Spetta, invece, al segretario la organizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro, in modo da assicurare il completo soddisfacimento dei compiti affidati e degli obiettivi assegnati.

In analogia a quanto sempre sostenuto con riferimento alla corrispondente disciplina della dirigenza, si ritiene che, anche se il nuovo sistema è basato sulla autoresponsabilizzazione del segretario nell'organizzazione del proprio orario di lavoro, non è comunque preclusa all'ente la possibilità di assumere iniziative per l'adozione di sistemi di rilevazione ed accertamento delle presenze e delle assenze del segretario, anche ai fini della valutazione annuale dello stesso e dell'erogazione della retribuzione di risultato nonché per la gestione degli altri istituti connessi al rapporto di lavoro (ferie, malattia, ecc.).

E' evidente che la rilevazione, per i fini di cui si è detto, riguarderà solo le presenze e le assenze e non anche la quantità oraria delle prestazioni giornaliere, dato che, come si è detto, non è prevista per i segretari alcuna quantificazione dell'orario di lavoro dovuto settimanalmente.

Si ricorda anche che la previsione di un controllo di tipo automatico dell'osservanza dell'orario di lavoro è contenuta direttamente nell'art. 22, comma 3, della legge n. 724/1994.